

L. 3-4-1997 n. 94

Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1997, n. 81.

Capo I - Struttura e formazione del bilancio dello Stato

1. 1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (2), è abrogato.

2 (3).

3 (4).

(2) Riportata al n. A/XXX.

(3) Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 e aggiunge i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

(4) Sostituisce i commi 5 e 6 e aggiunge il comma 6-bis all'art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

2. 1 (5).

(5) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

3. 1 (6).

2 (7).

(6) Aggiunge l'art. 4-bis alla L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

(7) Modifica l'art. 36, comma secondo, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I.

4. 1 (8).

2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (9), e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.

(8) Sostituisce con 5 commi i primi 6 commi dell'art. 6, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

(9) Riportato al n. A/XXXVII.

Capo II - Delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato e per l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

(giurisprudenza di legittimità)

5. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (10), e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (11), e successive integrazioni e modificazioni:

a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;

b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;

c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;

d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

e) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie;

f) riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuare nella relazione di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (2), e successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

g) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;

h) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo.

2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale.

3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(11) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(2) Riportata al n. A/XXX.

(giurisprudenza di legittimità)

6. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (12), e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (13), e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive modificazioni, nonché sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonché a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (13), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 (14/a).

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria (14/b).

5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(13) Riportato al n. A/CXXXVII.

(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13) Riportato al n. A/CXXXVII.

(14/a) Le disposizioni di cui al presente comma erano contenute anche nel D.L. 28 febbraio 1997, n. 34, non convertito in legge.

(14/b) I testi unici previsti dal presente comma sono emanati entro il 30 giugno 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340.

7. 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (12), e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi (14/c):

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c) (15/a).

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (16), e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (17), e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa (15/a).

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/a).

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (16), e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE (18).

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.

(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(14/c) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo vedi il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414, riportato al n. A/CLXV e il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(15) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(15/a) L'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 337 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'art. 7 della stessa legge». I regolamenti di cui al presente comma sono stati, poi, approvati con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453, riportati alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(16) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(17) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(15/a) L'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 337 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'art. 7 della stessa legge». I regolamenti di cui al presente comma sono stati, poi, approvati con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453, riportati alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(15/a) L'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 337 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'art. 7 della stessa legge». I regolamenti di cui al presente comma sono stati, poi, approvati con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453, riportati alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(16) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, riportato al n. A/CLXXV.

8. 1. (19).

2. Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (20), introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.

(19) Aggiunge l'art. 9-bis alla L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

(20) Riportata al n. A/XXX.

9. 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.

10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

De Agostini Professionale S.p.A.
ASTRID - FulShow v. 7.20